



Liceo Statale "Marie Curie"  
Tradate

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Frontespizio

## INDICE

ART. 1 - PREMESSA.....	.....
ART. 2 - INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI.....	.....
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI e CORRELAZIONI.....	.....
ART. 4 - FINALITA' DELLE SANZIONI E RIPARAZIONE DEL DANNO .....	.....
ART. 5 - ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI .....	.....
ART. 6 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	.....
ART. 7 - IMPUGNAZIONI E ORGANI DI GARANZIA.....	.....
ART. 8 - DISPOSIZIONE FINALE.....	.....

Rev.	Data	Causale	Redazione RdF	Verifica RQ	Approvazione
0	8/6/1999	emissione	Cassani	CD	CDI
1	1/9/2005	Adeguamento logo	Gallina	RQ Marchetti	DS Villa
2	29/5/2009	Revisione e aggiornamento	Marchetti Viganò	RQ Viganò	CDI

## ART. 1 - PREMESSA

Il presente regolamento, come gli altri dell'Istituto e la normativa ministeriale in essi richiamata, costituiscono specifiche e sono parte integrante del **Patto Educativo di Corresponsabilità**.

Nelle attività scolastiche e durante la partecipazione ad iniziative extra-scolastiche gli studenti, assumono i comportamenti richiesti dal DPR 249/98<sup>1</sup> (e successive modifiche e integrazioni: *DPR 235/07, Circ. 30/2007 sui "telefoni cellulari" e Nota 3602 del 31/7/08; inoltre L.169/2008, art. 2*), dal Regolamento d'Istituto<sup>2</sup> e dal Patto Educativo di corresponsabilità.

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4, comma 1 del già citato DPR 249/98 ("STATUTO"), individua i comportamenti che configurano:

- le infrazioni disciplinari,
- le relative sanzioni,
- gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

## ART. 2 - INFRAZIONI DISCIPLINARI SANZIONABILI

Configurano infrazioni disciplinari i comportamenti contrari a quanto indicato nell'art. 1, comma 1, e in particolare nell'art. 3 dello STATUTO.

Le infrazioni, a titolo esemplificativo, sono così riassumibili:

### 1- LE INFRAZIONI DI NATURA DIDATTICO-DISCIPLINARE

- a. assentarsi o entrare in ritardo/uscire in anticipo senza validi motivi (più in particolare si evidenzia che reiterate assenze e permessi in coincidenza di verifiche preventivamente fissate, non suffragati da specifici chiarimenti scritti, influiranno sulla valutazione del comportamento, costituendo mancanza disciplinare sanzionabile); la previsione è riferita principalmente agli alunni maggiorenni;
- b. allontanarsi dall'istituto senza autorizzazione;
- c. non svolgere ingiustificatamente il lavoro domestico;
- d. non riconsegnare o riconsegnare con ricorrente/sistematico ritardo le verifiche scritte (corrette e valutate), qualora il docente scelga di darne a casa l'originale;
- e. tenere un comportamento scorretto durante le lezioni, le verifiche scritte od orali, le attività di laboratorio, le assemblee di classe;
- f. rifiutarsi di osservare le disposizioni degli accompagnatori nei viaggi di istruzione, durante le visite guidate o in occasione di attività extrascolastiche.

**2- LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI PRIVACY (utilizzo dei telefoni cellulari):** usare telefoni cellulari, videofonini, apparecchi audio, ipod, macchine fotografiche o videocamere e in generale apparecchiature non consentite durante le lezioni, fatto salvo l'autorizzazione espressa di volta in volta dal Dirigente o dal Docente; l'infrazione diventa grave se l'uso non autorizzato degli oggetti specificati avviene durante verifiche scritte e/o orali.

**3- LE INFRAZIONI CHE COMPORTANO IL DANNEGGIAMENTO DI STRUTTURE, ARREDI E OGGETTI :** danneggiare con colpa<sup>3</sup> o con dolo<sup>4</sup> strumenti o ambienti della scuola, ivi compreso imbrattare banchi, pareti o parti esterne all'edificio, compiere atti vandalici con danneggiamento di attrezzature didattiche e strumentazioni tecnologiche appartenenti al patrimonio pubblico, al personale interno o esterno, ai compagni.

**4- LE INFRAZIONI CHE CONSISTONO NEL FURTO:** commettere furti di attrezzature appartenenti alla scuola o di beni privati danno dei docenti, dei compagni, del personale.

**5- LE INFRAZIONI E/O REATI CHE VIOLANO LA DIGNITA' E IL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA:** assumere comportamenti lesivi delle persone, come ad esempio:

- ingiuriare o diffamare i compagni o il personale
- manifestare atteggiamenti ed espressioni che manchino di rispetto a religioni, culture, caratteristiche etniche o individuali di docenti, compagni e personale interno ed esterno alla scuola
- violenza privata, minaccia e percosse.

**6- LE INFRAZIONI E/O REATI CHE COMPORTANO LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI:** spaccio e/o consumo di sostanze stupefacenti.

Costituiscono **attenuanti** le situazioni occasionali e/o circostanze fortuite; costituiscono **aggravanti** la recidività e reiterazione, le infrazioni di tipo collettivo e quelle che comportano pregiudizio del regolare svolgimento dell'attività scolastica.

In caso di astensione collettiva dalle lezioni o di autogestione, l'alunno minorenni dovrà portare una dichiarazione scritta e firmata dai genitori che affermano di essere a conoscenza delle scelte dei figli; i maggiorenni potranno firmare direttamente tale dichiarazione. La mancanza di tale dichiarazione scritta verrà sanzionata come assenza non giustificata.

### **ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI E LORO CORRELAZIONE CON LE INFRAZIONI E IL VOTO DI CONDOTTA**

Per maggiore chiarezza, si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità e una loro correlazione con le infrazioni di cui al precedente articolo e con il voto di condotta.

**A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (rimproveri verbali e/o scritti) :** si tratta di sanzioni individuate in relazione alle mancanze didattico-disciplinari e adottate dal docente, dal Consiglio di Classe e dal Dirigente.

**B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni :** tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.

**C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:** le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

**D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico:** l'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

**E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi:**

nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

E' importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Allo studente che sia stato allontanato dalla scuola durante l'a.s. NON può essere assegnato in sede di scrutinio finale un **voto di condotta**:

- superiore a 7: per una sospensione inferiore a 15 giorni;
- superiore a 6: per una sospensione superiore a 15 giorni.

Per reiterate sospensioni o provvedimenti gravi di sospensione per lunghi periodi, si assegna un voto di condotta insufficiente, al quale consegue l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all' Esame di Stato conclusivo del corso di studi, ai sensi della Legge 169/2008, art. 2, comma 3.

**In linea di massima si delineano le seguenti correlazioni tra infrazione e sanzione: per le infrazioni 1, 2 e 3 sanzioni A o B in rapporto a gravità, recidività e intenzionalità; per le infrazioni 3, 4 e 5 sanzioni C o D; per le infrazioni 5 e 6 anche la sanzione E. L'organo competente ad irrogare la sanzione deciderà, caso per caso, tra le opzioni sopra elencate sulla base di tutti gli elementi in suo possesso.**

## **ART. 4 FINALITA' DELLE SANZIONI E RIPARAZIONE DEL DANNO**

Le sanzioni disciplinari conseguono al comportamento che configuri mancanza disciplinare sanzionabile a norma del presente regolamento.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell' altrui personalità.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all' infrazione disciplinare e devono tenere conto della situazione personale dello studente.

La finalità delle sanzioni, proporzionalmente alla loro gravità, consiste: nel rafforzamento del senso di responsabilità; nel ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; nel recupero per un futuro rientro a scuola. Allo studente è comunque sempre offerta, da parte dell'organo competente all'irrogazione, la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica.

La riparazione del danno consiste nel pagamento dei danni materiali da parte del responsabile o dei responsabili, nel caso siano individuati con certezza. Ci sarà eventuale maggiorazione intesa come sanzione pecuniaria nel caso in cui l'infrazione abbia prodotto anche un disturbo grave o un'interruzione dell'attività scolastica.

Il recupero dei danni materiali - nel caso di soggetti rimasti ignoti ma individuati, oltre ogni ragionevole dubbio, come alunni dell'istituto – avverrà mediante pagamento di un contributo da parte di tutti gli alunni dell'istituto oppure, in base al luogo ed alle modalità del verificarsi dell'evento dannoso, solo da parte degli alunni di una classe o di una sede.

Il Consiglio di Istituto è indicato come organo competente alla definizione dell'entità della sanzione pecuniaria o del contributo.

## **ART. 5- ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Secondo le distinzioni opportunamente segnalate all'art. 4, sono competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari:

- il singolo Docente;
- il Dirigente Scolastico;
- il Consiglio di classe;
- la Commissione d'esame per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, applicabili anche ai candidati esterni;
- il Consiglio d'Istituto.

## **ART. 6 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

L'infrazione disciplinare viene registrata sul Diario di Classe.

Ogni sanzione disciplinare viene irrogata con un documento scritto, che contiene le motivazioni della sanzione stessa.

Tale documento viene inviato tempestivamente alle famiglie e viene inserito nel fascicolo personale dello studente; la sanzione deve essere irrogata entro 10 giorni dal verificarsi dell'infrazione, se la sanzione è di competenza del Dirigente Scolastico, entro 30 giorni se di competenza del Consiglio d'Istituto.

## ART.7 - IMPUGNAZIONI E ORGANI DI GARANZIA

Lo studente e la sua famiglia hanno diritto all'**impugnazione** delle sanzioni, in quanto atti amministrativi, anche in pendenza del procedimento di impugnazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione genitori e studenti possono fare ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto, che si deve esprimere nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione sarà ritenuta confermata; avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia di Istituto si può ricorrere all'Organo di Garanzia Regionale.

Il ricorso è proposto in forma scritta e depositato nell'ufficio di segreteria della scuola.

L'Organo di Garanzia di Istituto decide, su richiesta degli Studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L' **ORGANO DI GARANZIA d'ISTITUTO** è presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone di un docente, di un genitore e di uno studente (designati ognuno dalla propria componente in seno al Consiglio d'Istituto, ma non appartenente al Consiglio stesso).

Il Consiglio nomina altresì un membro supplente per ognuna delle componenti summenzionate, che subentra temporaneamente in caso di incompatibilità dell'effettivo o stabilmente in caso di dimissioni o di indisposizione dello stesso.

Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono valide qualora alla seduta partecipino tutti i membri.

L'astensione di qualche membro non influisce sul conteggio dei voti.

Le deliberazioni sono appositamente verbalizzate e consegnate al Dirigente Scolastico per la custodia.

## ART. 8 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente regolamento è adottato o modificato, previa consultazione del Collegio Docenti, del Comitato studentesco, con delibera del Consiglio di Istituto.

\* \* \*

### **NOTE**

- (1) *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*
- (2) *Regolamento interno di istituto previsto ai sensi dell'art. 10, punto 3 a), del D. L.vo 297/94 e dall' art. 1, comma 3 della DIR. 254 del 21 luglio 1995 relativa alla Carta dei Servizi scolastici.*
- (3) *Il comportamento colposo sussiste quando, pur non volendo causare un danno, lo si provoca a causa di un comportamento negligente.*
- (4) *Il comportamento doloso si ravvisa quando il soggetto compie il fatto coscientemente e volutamente.*

